

CITTA' DI TORINO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
N.10 "MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 57/3 (COMPLESSO SCOLASTICO E13) ALL'"ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI" - DISCIPLINARE. APPROVAZIONE.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione PONTIDA, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Circostrizionale in data 13 aprile 1989 (n.mecc. 5040/93) esecutiva dal 21 giugno 1989 venne approvata l'istituzione, in forma di Associazione morale, della Banda Musicale Circostrizionale, nonché il Regolamento per il suo funzionamento.

Inoltre nella stessa data, con deliberazione n.mecc. 5292/93 esecutiva dal 1E luglio 1989, il Consiglio di Circostrizione approvò la convenzione stipulata poi il 15 novembre 1989 (repertorio n. 9579 R.C.U.), tra la Città e l'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori Società Semplice, di validità quinquennale, con la quale si definirono i rapporti di collaborazione e gli impegni reciproci, tra i quali la concessione da parte della Circostrizione a titolo gratuito dei locali per le prove, la custodia delle attrezzature bandistiche e per le attività sociali (art. 4 lettera C della convenzione).

Con successiva deliberazione mecc. n. 9409583/93 del 22 novembre 1994 si è provveduto ad affidare all'Associazione suindicata un corso di formazione bandistica per la durata di un anno prevedendo una spesa di affitto per il locale occupato di Lire 360.000 annuali.

Scaduto nel dicembre 1995 detto affidamento, pur intendendosi procedere al rinnovo di una convenzione per un periodo di tre anni alle stesse condizioni dell'atto precedente, la Circostrizione non vi poté provvedere in quanto la legge finanziaria vigente 537/93 vietava la concessione in uso gratuito dei beni degli Enti pubblici a chicchessia, ivi compresi gli Enti e le Associazioni non perseguenti finalità di lucro.

Ciò considerato, unitamente all'incertezza normativa derivante dall'entrata in vigore di detta legge e dalla mancata emanazione dei decreti recanti i criteri per l'attuazione dell'art. 9 di detta legge medesima, la predisposizione dell'atto deliberativo fu rinviata all'avvenuta regolamentazione della materia da parte della Civica Amministrazione, nelle cui more l'Associazione ha tuttavia continuato ad utilizzare i locali di cui trattasi.

- Preso atto dell'adozione e dell'entrata in vigore dell'apposito nuovo Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni (n. 214), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1995 (n.mecc. 3348/08) esecutiva dal 3 luglio 1995;
- Visto che sono stati nel frattempo chiariti, con i competenti Uffici Comunali Centrali alcuni punti controversi di detto Regolamento e che è stato inoltre definito, con gli stessi Uffici, l'iter procedurale per la concessione dei locali secondo la nuova normativa;

- Considerato che l'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori, costituita da tempo da cittadini residenti nel territorio circoscrizionale, è finalizzata alla promozione ed alla stimolazione di attività socio-culturali e del tempo libero e svolge ormai da anni la sua attività sullo stesso territorio con risultati ed esperienze positivi, requisito richiesto dall'art. 5 lettera A del Regolamento citato;
- Considerato che, come da Statuto, l'Associazione non persegue finalità di lucro e pertanto, ai sensi dell'art.1 punto 3 del nuovo Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, può essere ammessa a fruire di vantaggi economici;
- Atteso che la proposta di assegnazione fu formulata prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento e che pertanto ai sensi dell'ultimo comma art. 5 dello stesso tale proposta è fatta salva rispetto alla procedura ordinaria di assegnazione;
- Preso atto del parere favorevole espresso in data 18 Aprile 2000 dal Gruppo di Lavoro costituito ai sensi del Regolamento sopra citato, che ritiene di accogliere le proposte della Circoscrizione 10 per l'abbattimento del canone a L.100.000 annue per gli anni pregressi, a partire da gennaio 1996 sino al 31 dicembre 1999 valutato in L.400.000 pari a Euro 206,58 a cui va aggiunto il canone per l'occupazione pregressa relativo al periodo IE gennaio 2000 sino alla data di decorrenza della concessione; si ritiene di accogliere la proposta di abbattimento del canone annuo di mercato stimato in L. 8.760.000 pari a Euro 4524,16 dai Civici Uffici Tecnici Comunali competenti al 10% da corrispondere in L.876.000 pari a Euro 452,42 e di definire in L. 1.866.000 pari a Euro 963,71 per le spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento.

Si ritiene di poter accogliere l'istanza presentata il giorno 15 gennaio 1999 e di poter proporre al Consiglio Circoscrizionale di approvare la concessione dei locali siti in strada Castello di Mirafiori n. 57/3 (complesso scolastico E13) all'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori alle condizioni di cui all'allegato schema disciplinare che è già stato debitamente sottoscritto dal concessionario, per preliminare accettazione, e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

La proposta di concessione è stata discussa dalla I^a Commissione Permanente di lavoro in data 22 giugno 2000 e licenziata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 29 giugno 2000.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 9600980/49) del 13/05/96 e n.175 (mecc. 9604113/49) del 27/06/96, il quale, tra l'altro, all'art.42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
 - Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;
- Vista la normativa regolante la materia in oggetto;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare la concessione dei locali siti nel complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 di civica proprietà, individuati nell'allegato schema disciplinare facente parte del presente provvedimento, all'Associazione Filarmonica Mirafiori, con sede in Str. Castello di Mirafiori n. 57/3 - 10135 Torino - P. IVA 975730100, rappresentata dalla Sig.ra Giuseppina BRUNETTO nata il 22 aprile 1934 a Messina e residente in Torino Via Roveda 14/D, - C.F. BRNGPP34D62F158P - per la durata di quattro anni, eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla esecutività del conseguente atto dirigenziale di concessione, ed alle condizioni di cui allo stesso disciplinare;
- 2) di approvare l'introito del canone di indennità pregressa in L. 400.000 pari a Euro 206,58 annue, a partire da gennaio 1996 sino al 31 dicembre 1999 a cui va aggiunto il canone per occupazione pregressa relativo al periodo 1E gennaio 2000 sino alla data di decorrenza della concessione;
- 3) di approvare l'introito della somma di L.876.000 pari a Euro 452,42 a titolo di canone annuo, il 10% del canone di mercato stimato in L. 8.760.000 pari a Euro 4524,16, dai Civici Uffici Tecnici Comunali competenti e di L. 1.866.000 pari a Euro 963,71 per le spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di L. 2.742.000 pari a Euro 1416,12.
- 4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la formalizzazione dell'atto di concessione dei locali.
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3Ecomma della Legge n.142/90.

Prima della votazione della delibera escono fuori dall'aula i Consiglieri: Deiana, Regalbuto, Minutello, Adorno, Carattini.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano, accertati e proclamati i seguenti risultati:

PRESENTI	N. 18
VOTANTI	N. 13
FAVOREVOLI	N. 13
CONTRARI	N. //
ASTENUTI	N. 5 Di Zozza, La Notte, Parrino, Spampanato, Zingaro.

D E L I B E R A

- 1) di approvare la concessione dei locali siti nel complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 di civica proprietà, individuati nell'allegato schema disciplinare facente parte del presente provvedimento, all'Associazione Filarmonica Mirafiori, con sede in Str. Castello di Mirafiori n. 57/3 - 10135 Torino - P. IVA 975730100, rappresentata dalla Sig.ra Giuseppina BRUNETTO nata il 22 aprile 1934 a Messina e residente in Torino Via Roveda 14/D, - C.F. BRNGPP34D62F158P - per la durata di quattro anni, eventualmente rinnovabili

alla scadenza con apposito provvedimento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla esecutività del conseguente atto dirigenziale di concessione, ed alle condizioni di cui allo stesso disciplinare;

- 2) di approvare l'introito del canone di indennità pregressa in L. 400.000 pari a Euro 206,58 annue, a partire da gennaio 1996 sino al 31 dicembre 1999 a cui va aggiunto il canone per occupazione pregressa relativo al periodo 1E gennaio 2000 sino alla data di decorrenza della concessione;
- 3) di approvare l'introito della somma di L.876.000 pari a Euro 452,42 a titolo di canone annuo, il 10% del canone di mercato stimato in L. 8.760.000 pari a Euro 4524,16, dai Civici Uffici Tecnici Comunali competenti e di L. 1.866.000 pari a Euro 963,71 per le spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di L. 2.742.000 pari a Euro 1416,12.
- 4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la formalizzazione dell'atto di concessione dei locali.

Prima della votazione dell'I.E. escono fuori dall'aula i Consiglieri: Di Zozza, La Notte, Parrino, Spampanato, Zingaro.

- 5) Il Consiglio di Circoscrizione con distinto voto palese ed unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3Ecomma della Legge n.142/90.
-

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N.57/3 ALL'"ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI".

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale - Circoscrizione 10 Mirafiori Sud - concede l'utilizzo dei locali siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3, di mq 117 e mc 351, colorato in tinta gialla nell'allegata planimetria (all. 1) all'Associazione Filarmonica Torino Mirafiori, con sede in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 - 10135 Torino - C.F. BRNGPP34D62F158P - P.I. 975730100 - rappresentata dalla Sig.ra Giuseppina BRUNETTO - nata il 22 aprile 1934 a Messina e residente in Via Roveda n. 14/D Torino.

ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali oggetto del presente atto vengono concessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui alla richiesta allegata ed alle condizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città - Circoscrizione 10 - potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 3 - DURATA

La durata della concessione, stabilita in anni quattro eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il concessionario dovrà presentare una relazione che consenta all'Amministrazione - Circoscrizione 10 - di verificare se i programmi prefissati siano stati attuati e siano continuati a sussistere i requisiti previsti dal vigente nuovo Regolamento concernente la concessione di beni immobili di proprietà comunale a particolari categorie di Associazioni ed Enti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6.6.1995 - mecc. n. 3348/08 - Esecutiva dal 3.7.1995. Inoltre annualmente, entro il 30 settembre, il concessionario dovrà presentare alla Circoscrizione 10 il programma delle attività che intende svolgere l'anno successivo.

Alla scadenza la concessione non è rinnovabile automaticamente.

Il concessionario potrà tuttavia, entro il 180E giorno precedente la data della scadenza contrattuale, rivolgere alla Circoscrizione 10 istanza per un ulteriore periodo presentando un nuovo progetto teso allo svolgimento di altre attività afferenti sempre al ramo socio-culturale.

La Circoscrizione deciderà, sulla base della nuova istanza e delle disposizioni vigenti, circa il rinnovo della concessione e le condizioni da fissare.

ART. 4 - REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la Circoscrizione potrà revocare la concessione con un preavviso di mesi tre.

Parimenti il concessionario potrà a sua volta rescindere il presente atto previa comunicazione scritta fatta pervenire alla Circoscrizione 10 con almeno tre mesi di anticipo.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione 10 in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 5 - CONSEGNA

I locali saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura di cui all'atto della consegna e così dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione alla scadenza della concessione o in caso di restituzione anticipata.

Ove nei locali siano presenti beni immobili inventariati di proprietà della Città, questi saranno indicati nel verbale che sarà redatto alla consegna dei locali medesimi in contraddittorio con il concessionario.

ART. 6 - MANUTENZIONE

La Civica Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali concessi.

La manutenzione ordinaria sarà invece ad esclusivo carico del concessionario.

Ogni intervento tecnico sui locali di natura ordinaria dovrà essere autorizzato dalla Circoscrizione 10.

ART.7- RIPARAZIONE E RESTAURI

La Città potrà in ogni tempo eseguire sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso in favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere, purché non incompatibili con la destinazione d'uso.

ART. 8 - CANONE E SPESE

Il canone annuo viene determinato in L. 876.000 pari a Euro 452,42 , il 10% di quello di mercato, stimato in L. 8.760.000 pari a Euro 4524,16 dai Civici Uffici Tecnici Comunali competenti a cui va aggiunto il recupero delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento di L. 1.866.000 pari a Euro 963,71; pertanto il concessionario corrisponderà alla Città un canone complessivo di L.2.742.000 pari a Euro 1416,12, a cui va aggiunto il rateo del canone relativo al periodo decorrente calcolato dalla data di esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione sino al 31 /12/2000. Detto canone dovrà essere versato alla Città entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10 che provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente. Inoltre il canone annuale determinato in L. 876.000 pari a Euro 452,42 sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta

Ufficiale.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, telefono e la tassa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori.

ART.9 - MOROSITÀ

Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori entro i termini stabiliti, così come la subconcessione od il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, produrranno ipso iure, la decadenza della concessione.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

Il concessionario terrà la Citta' di Torino - Circoscrizione 10 - indenne da molestie o pretese da parte di terzi e dovrà rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione. Al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti, è fatto in ogni caso divieto parcheggiare automezzi nei corridoi dei seminterrati e detenere nei locali concessi bombole a gas o altro materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose.

ART. 11 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI ANNI PREGRESSI

Il concessionario ha occupato i locali in argomento con decorrenza 1E luglio 1989 in virtù di una concessione quinquennale gratuita.

Con successiva deliberazione mecc. n. 9409583/93 del 22 novembre 1994 si è provveduto ad affidare all'Associazione suindicata un corso di formazione bandistica per la durata di un anno (prevedendo una spesa di affitto per il locale occupato di Lire 360.000 annue) alla cui scadenza non si è proceduto all'assunzione di atti deliberativi di rinnovo in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento n. 214 per la Concessione di Beni Immobili Comunali ad Enti e Associazioni. Si individua pertanto, quale indennità di occupazione per gli anni pregressi, la quota di L. 400.000 pari a Euro 206,58 annue, a partire da gennaio 1996 sino al 31 dicembre 1999 a cui va aggiunto il canone di occupazione pregressa relativo al periodo 1 gennaio 2000 e sino alla data di decorrenza della concessione, tale importo sarà quantificato nella successiva determinazione dirigenziale di concessione, da corrispondere unitamente al primo rateo trimestrale.

ART. 12 - ACCERTAMENTI

I Funzionari della Circoscrizione 10, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere agli immobili concessi per accertamenti ed operazioni nell'interesse della Circoscrizione stessa.

ART. 13 - DANNI

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili concessi, alle attrezzature ed agli arredi ove esistenti e dati in consegna, per fatti derivanti da incuria del concessionario stesso. Il concessionario risponde inoltre dei danni derivati da incendio, eventi

atmosferici, atti vandalici, dolosi ecc.

ART.14 ASSICURAZIONI

Per la durata del presente contratto il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

ART. 15 GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti col presente disciplinare il concessionario si impegna a prestare cauzione di L. 200.000 (diconsi duecentomilalire) pari a Euro 103,29 mediante fideiussione bancaria od assicurativa.

Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..

La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

ART.17- AUTORIZZAZIONI, LICENZE, ECC.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere l'agibilità, le abilitazioni, le autorizzazioni, le licenze ed atti similari relativi alle attività stesse, dai competenti Uffici ed Autorità a norma delle leggi vigenti.

ART. 18 - DOMICILIO

Per gli effetti della presente concessione il concessionario elegge il proprio domicilio presso la Sig.ra Giuseppina BRUNETTO - in Torino, Via Roveda n. 14/D.

Il concessionario dichiara di accettare specificatamente le condizioni del presente disciplinare che la Circoscrizione 10 si impegna tuttavia a rivedere, adeguandovisi, qualora durante il corso della concessione intervengano nuove disposizioni di legge e/o regolamentari.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle Leggi e normative vigenti.

Il presente atto, mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola la Civica Amministrazione se non ad intervenuta approvazione del presente atto da parte dei competenti Organi Amministrativi e di Controllo.

Torino, il

Per accettazione _____

Cognome e nome _____

Indirizzo _____

Città _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Data e luogo di nascita _____

Documento di identità _____

Rilasciata da _____

IL DIRIGENTE
Dr. Alessandro MONTISCI